



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
per la regolamentazione delle materie di cui
all'art. 22 comma 4 punto c alinea c1-c5-c6-c8-c9
del CCNL Scuola del 19 aprile 2018
(c.d. "parte normativa")

Il giorno 02 marzo 2023 alle ore 14.30, in presenza, in sede di contrattazione integrativa dell'Istituto, si tiene l'incontro tra il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Musumeci, e la delegazione trattante di parte sindacale.

Le parti, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera "c", alinea c1-c5-c6-c8-c9 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscrivono il seguente contratto integrativo d'Istituto.

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.

CAPO I

Indicazioni generali

Art. 1 - Campo di Applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale della scuola, Insegnanti ed ATA, con contratto a tempo determinato e indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula, ha validità per il corrente anno scolastico.

Art. 2 - Interpretazione Autentica

1. Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte indicando la materia e gli elementi controversi.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta le parti si incontrano per trovare un accordo sul significato della clausola controversa.

3. Al termine della procedura, che si deve concludere entro 30 giorni, la clausola controversa sarà sostituita sulla base dell'accordo raggiunto con efficacia retroattiva.

Art. 3 - Strumenti e modalità delle relazioni

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Soggetti delle relazioni sindacali

1. Per la parte pubblica il soggetto è riconosciuto nella figura del Dirigente Scolastico e per le OO.SS. dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali formatrici del contratto, dai terminali associativi accreditati e dalle Associazioni sindacali stesse.

Art. 5 - Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2).
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
3. Il Dirigente Scolastico è tenuto a consegnare alla parte sindacale, anche con la sola pubblicazione sul sito web dell'Istituto, i seguenti documenti, una volta approvati:
 - a. Copia del PTOF;
 - b. Copia del Piano delle Attività del Personale Docente ed ATA predisposte in base al PTOF;
 - c. Copia del prospetto della disponibilità finanziaria.

Art. 6 - Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 7 - Contrattazione Integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

CAPO II

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali.

Art. 8 - Modalità della contrattazione

Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono concordati almeno 5 giorni

prima, salvo comprovata urgenza fra il Dirigente e i componenti della RSU, sia per quanto riguarda la data e l'orario, sia per quanto riguarda l'ordine del giorno.

1. La convocazione avviene tramite atto scritto che contenga la data, l'ora della riunione, l'o.d.g. e tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.
2. Per quanto attiene agli incontri saranno garantiti alle componenti RSU tutti i diritti previsti dal CCNL.
3. Prima della firma definitiva di ciascun accordo integrativo di istituto le RSU possono sottoporlo all'approvazione dei lavoratori.
4. Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto integrativo ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

Art. 9 - Assemblee sindacali indette dalla RSU.

1. Secondo quanto previsto CCNL, nel caso di assemblee in orario di servizio, la durata massima è di due ore e quella minima di un'ora.
2. Il personale docente e ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni diversi.
3. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, ossia nelle prime o nelle ultime ore di lezione previste per la mattinata per l'intero istituto.
4. Le assemblee del personale ATA possono essere indette anche durante le ore intermedie o pomeridiane.
5. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola nella stessa giornata in cui pervengono o al massimo nella giornata successiva.
6. Il Dirigente scolastico, inoltre, trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato anche sotto forma di circolari interne della scuola al fine di rilevarne le adesioni e procedere al conseguente adattamento dell'orario delle lezioni.
7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta con almeno tre giorni lavorativi di preavviso dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi ed individuali con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - bacheca sindacale

1. In ogni plesso della scuola, in aggiunta alla bacheca sindacale, viene individuato uno spazio (raccolgitore, scaffale o armadio) ad uso esclusivo delle RSU; il DS si impegna

a trasmettere alla RSU tempestivamente il materiale sindacale pervenuto affiggendolo all'albo.

2. Si concorda l'istituzione dell'Albo Sindacale on-line.

Art. 12 - Agibilità sindacale

1. I componenti della RSU, per motivi di interesse sindacale, hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica; in caso di necessità possono usufruire dei seguenti servizi della scuola: FOTOCOPIATRICE, TELEFONO, POSTA ELETTRONICA, INTERNET ed usare un idoneo locale dell'Istituto per incontri previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, almeno tre giorni lavorativi prima, salva motivata urgenza

Art. 13 - Permessi sindacali

1. Le R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, per la partecipazione a trattative sindacali, per la partecipazione ad assemblee, incontri al loro interno, o congressi di natura sindacale, ad un monte ore pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 14 - Scioperi e servizi minimi garantiti

1. Il Capo d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, chiede con almeno cinque giorni di preavviso al personale se intende o meno aderire. La comunicazione di adesione ha carattere volontario.
2. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti di personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'Accordo Integrativo Nazionale 20.11.1999, applicativo delle Leggi 146/12.06.1990 e 83/11.04.2000:
3. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
4. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
5. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: Direttore dei servizi generali ed amministrativi, 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico per le attività connesse.
6. Il Dirigente Scolastico comunica al personale ATA interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso la loro non partecipazione (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

7. I soggetti individuati nel contingente hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla comunicazione di contingentamento, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

CAPO III

Attuazione della normativa sulla sicurezza

Art. 15 - Premessa.

1. La presente sezione viene stipulata richiamando, per quanto non espressamente indicato, il D.Lgs 81/09.04.2008 come coordinato dal D.Lgs. 106/03.08.2009, in applicazione dell'art. 6 co. 2 p.to 'k' del CCNL 29.11.2007 e del Documento di Valutazione dei Rischi adottato dall'Istituto.

Art. 16 - Soggetti tutelati.

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Vengono soggetti a tutela anche gli esterni che entrano in contatto con l'istituzione scolastica, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi Inferenziali (DUVRI).

Art. 17 - Formazione dei lavoratori.

1. La formazione dei lavoratori ha luogo secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
2. Si conviene che il tempo da dedicare alla formazione rientri:
 - per il personale docente, nelle attività collegiali di cui all'art. 29 co. 3 p.to 'a' del CCNL 29.11.2007;
 - per il personale ATA, nell'orario contrattuale di servizio;
 - per il personale esterno, in modalità da definire nel DUVRI.

Art. 18 - Tutela sanitaria.

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, come ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici come individuati dalla normativa vigente, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria è coerente con le indicazioni della ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base anche di apposite convenzioni stipulate dall'Istituzione scolastica, eventualmente in rete.

Art. 19 - Riunione periodica.

1. Il Dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione con la presenza dello stesso DS, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - il piano di tutela sanitaria;
 - l'organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - gli atti organizzativi posti in essere dal DS che hanno attinenza con le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. La riunione di cui al comma 1 ha carattere consultivo. Della stessa è redatto processo verbale.

Art. 20 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. La RSU comunica al Dirigente scolastico la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Oltre alle attribuzioni ed ai diritti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal CCNL Scuola, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - è informato di tutte le determinazioni in materia di sicurezza assunte dall'Istituzione scolastica;
 - è informato tempestivamente degli infortuni, anche in itinere, occorsi ai lavoratori in servizio e delle situazioni aventi rilevanza sanitaria che si verificano a scuola;
 - è preavvisato delle prove di evacuazione, ivi inclusa quelle di cui non sono informati lavoratori e studenti, ed alle stesse può sovrintendere e stilare relazione;
 - ha diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute con mezzi pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni o, in caso di uso del mezzo proprio e previa comunicazione degli estremi del percorso, ha diritto alla copertura kasko stipulata dalla compagnia assicuratrice della scuola.
3. Qualora la RSU non provveda a designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Dirigente scolastico agisce ai sensi dell'art. 48 co. 3 del D.Lgs 81/2008.

Capo IV

Impatto delle tecnologie sui lavoratori.

Art. 21 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Dalle ore 20,00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7,30 del giorno lavorativo successivo l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).
2. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'Istituzione scolastica dovesse procedere a comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, al dipendente non può essere imputato nulla in proposito:
 - fino alle 7:30 del mattino successivo per il personale ATA;
 - fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque non oltre le ore 10:30, per il personale docente.

Art. 22 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione sono accompagnati, oltre che da addestramento all'uso, anche da specifica formazione finalizzata ad evidenziare le più frequenti problematiche connesse con il copia-incolla, in particolare:
 - per quanto attiene ai docenti, il copia-incolla nell'ambito della programmazione didattico-educativa, nelle relazioni, nei documenti "sensibili" relativi a portatori di handicap, alunni DSA e BES;
 - e per quanto riguarda gli assistenti amministrativi la citazione nei moduli di norme decadute e sostituite (per la verifica della vigenza delle quali è suggerito il controllo preventivo nel sito www.normattiva.it).
3. Addestramento e formazione vanno intese come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Capo V

Prestazioni aggiuntive del personale e forme di flessibilità.

Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA e fruizione ferie

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 20 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità “istituzionale” resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell’Istituto.
 5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità “occasionale” rispetto all’orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 10 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
 6. L’assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.
 7. Per esigenze di servizio a tutto il personale ATA si consentirà di poter accantonare n. 4 giorni di ferie a.s. 2022/23 da usufruire entro il 31 dicembre 2023.

Capo VI **Disposizioni finali.**

Art. 24 - Verifica dell’accordo

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica del suo stato di attuazione. E’ comunque prevista l’integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono essere proposte da una delle parti, RSU o Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.
2. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

Art. 25 – Durata del Contratto


1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali a livello nazionale.
2. Il contratto entra in vigore all’atto della firma ed ha validità fino a nuova sottoscrizione.

Val di Zoldo, li 02 marzo 2023

Per la delegazione di parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Musumeci



Per la delegazione di parte sindacale

La RSU

De Fanti

Stefania De Fanti

La rappresentanza sindacale territoriale

FLC – CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

SNALS – CONFSAL

Gilda- Unams
